



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2013 n.129

(Ratifica Decreto Delegato 19 luglio 2013 n.86)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 19 luglio 2013 n.86 – “Regolamento di attuazione per la disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo V della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino” - promulgato:

Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge 27 gennaio 2006 n.22 e l'articolo 1 della Legge 26 giugno 2013 n.70;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta 16 luglio 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 settembre 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.4 del 26 settembre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 19 luglio 2013 n.86 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI CUI AL TITOLO V DELLA LEGGE 27 GENNAIO 2006 N. 22, LEGGE QUADRO SUL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Art. 1 *(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 2 della Legge 27 gennaio 2006 n.22 “Legge Quadro sul Turismo della Repubblica di San Marino”, il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle professioni turistiche di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica, organizzatore congressuale, animatore turistico, svolte in forma individuale, così come definite dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge citata.

2. Il presente Regolamento viene adottato nei termini previsti dall'articolo 1 della Legge 26 giugno 2013 n. 70.

Art. 2

(Iscrizione all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo - Requisiti)

1. È istituito presso l'Ufficio del Turismo l'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo al quale devono iscriversi coloro che intendono svolgere, quale attività individuale e autonoma, le professioni turistiche indicate nell'articolo che precede. La tenuta dell'Albo ed il suo aggiornamento spettano all'Ufficio del Turismo.
2. L'iscrizione è subordinata al conseguimento dell'apposita abilitazione professionale e dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) capacità di agire;
 - c) godimento dei diritti civili e politici e non avere riportato condanne penali definitive comportanti una pena detentiva superiore a due anni;
 - d) cittadinanza sammarinese o residenza in Repubblica;
 - e) possesso del titolo di studio richiesto dalla specifica professione.
3. L'abilitazione professionale consegue al superamento con esito positivo dell'esame di cui all'articolo 3.
4. L'Ufficio del Turismo provvede al coordinamento delle informazioni relative ai servizi prestati dai professionisti regolarmente iscritti all'Albo.

Art. 3

(Esame di abilitazione professionale - Corsi formativi)

1. Le sessioni d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche sono programmate dall'Ufficio del Turismo fino a un massimo di due in ogni anno solare. Possono fare domanda di ammissione coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 ed abbiano frequentato il corso formativo prescritto nel presente articolo.
2. La data della sessione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale alle diverse professioni turistiche è determinata con delibera del Congresso di Stato su proposta del Dirigente dell'Ufficio del Turismo. Lo svolgimento delle prove d'esame è disciplinato dalle norme del presente Regolamento e dal bando emesso dall'Ufficio del Turismo.
3. L'ammissione all'esame richiede la partecipazione e frequenza a percorsi formativi incentrati sulla conoscenza della storia e ordinamento della Repubblica, sulla conoscenza dei beni archeologici, architettonici e artistici presenti in Repubblica, sulle conoscenze delle emergenze storico ambientali e paesaggistiche del territorio della Repubblica nonché sulle tecniche di comunicazione e valorizzazione delle conoscenze.
In particolare per la professione di guida turistica è richiesta la frequenza di un corso formativo storico-legislativo, archeologico, architettonico, artistico e ambientale. Per l'abilitazione ad accompagnatore turistico è richiesta la frequenza del corso formativo storico-legislativo e artistico. L'abilitazione a guida ambientale escursionistica richiede la frequenza del corso formativo storico-legislativo, archeologico e ambientale.
I predetti corsi formativi sono predisposti dal Centro Sammarinese di Studi Storici dell'Università di San Marino.
Per l'abilitazione alla professione di organizzatore congressuale e di animatore turistico è necessario almeno il diploma di scuola media superiore e la frequenza dell'apposito corso istituito presso il Centro di Formazione Professionale.

Art.4

(Formazione e aggiornamento continuo)

1. Coloro che sono iscritti all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo, per mantenere l'iscrizione ed esercitare le professioni turistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 della Legge 27 gennaio 2006 n. 22 sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento predisposti dal Centro Sammarinese di Studi Storici dell'Università di San Marino tesi al miglioramento delle tecniche e all'approfondimento delle conoscenze relative alle nuove emergenze d'interesse culturale quali mostre, manifestazioni ed eventi in genere organizzati in via temporanea.

Art. 5

(Domanda di ammissione)

1. Per partecipare alla sessione d'esame l'interessato deve presentare domanda in carta semplice su modulo predisposto dall'Ufficio del Turismo. La domanda va fatta pervenire all'Ufficio del Turismo per posta, o tramite fax o posta elettronica oppure consegnata a mano e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificazioni anagrafiche attestanti il possesso della cittadinanza sammarinese o la residenza in Repubblica;
- b) certificazioni attestanti il godimento dei diritti civili e l'assenza di carichi pendenti; le predette certificazioni possono essere sostituite con autocertificazione o con le ulteriori modalità previste dalla Legge 5 ottobre 2011 n.159 (Norme in materia di documentazione amministrativa);
- c) diploma di laurea o maturità; nel caso il titolo di studio sia conseguito all'estero occorre la dicitura esatta del titolo equipollente e la relativa traduzione in lingua italiana;
- d) attestato di partecipazione e frequenza del corso di formazione richiesto per la specifica professione turistica di cui all'articolo 3.

L'Ufficio del Turismo rilascia ricevuta della presentazione della domanda con le stesse modalità scelte dal richiedente per la consegna della domanda.

2. Nella domanda l'interessato deve indicare la professione turistica nella quale intende abilitarsi e la lingua o le lingue straniere per le quali intenda sostenere l'esame.

3. L'Ufficio del Turismo provvede a trasmettere le domande ricevute alla Commissione Esaminatrice di cui all'articolo 6 che provvede alla verifica della loro ammissibilità e alle determinazioni conseguenti.

4. Le decisioni della Commissione Esaminatrice sono comunicate agli interessati dall'Ufficio del Turismo.

Art. 6

(Commissione Esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice cui compete il rilascio della abilitazione professionale è nominata dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per il Turismo, non percepirà alcun emolumento, ed è composta da:

- a) il Dirigente dell'Ufficio del Turismo, con funzioni di Presidente;
- b) tre esperti nelle materie d'esame proprie della specifica figura professionale;
- c) un rappresentante della categoria professionale interessata;
- d) un docente o esperto per ciascuna delle lingue straniere oggetto d'esame.

2. La Commissione Esaminatrice designa nella prima riunione un Vicepresidente, scelto fra i membri della Commissione stessa, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7

(Materie e prove d'esame)

1. Per tutte le professioni turistiche indicate nel presente Regolamento l'esame sarà strutturato come segue:
 - a) prova scritta consistente nella redazione di un test a risposta multipla volto ad accertare la conoscenza tecnico-giuridica e di esercizio della professione (compiti e caratteri della figura, deontologia professionale);
 - b) prova orale volta ad accertare la conoscenza della storia, dei monumenti, musei ed edifici storici principali della Città, nonché del sistema turistico ed istituzionale della Repubblica di San Marino;
 - c) prova orale delle lingue per le quali l'aspirante operatore chiede l'abilitazione.
2. Le materie delle prove d'esame per ciascuna delle differenti professioni turistiche sono previste ed indicate nel bando emesso dall'Ufficio del Turismo.
3. In particolare l'esame per la professione di guida turistica e accompagnatore turistico viene sostenuto:
 - per la parte generale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in lingua italiana;
 - per la verifica linguistica, nelle lingue per le quali si chiede l'abilitazione.
4. Qualora un soggetto già abilitato intenda conseguire estensioni dell'abilitazione all'uso professionale di altre lingue straniere, può presentare domanda a ciò finalizzata, specificando nella medesima per quali ulteriori lingue intende abilitarsi. In tal caso, alla prima sessione d'esame utile è ammesso a sostenere la sola prova orale nelle lingue straniere prescelte oggetto della domanda di estensione.

Art. 8

(Procedure d'esame)

1. Nella prima riunione di insediamento di ogni sessione di esame, la Commissione prende visione delle domande di ammissione presentate dai candidati, verifica e delibera sulla loro ammissibilità, determina le date ed i tempi per lo svolgimento delle prove, le modalità di assegnazione dei punteggi e quant'altro sia utile per il buon funzionamento della sessione di esame. Le deliberazioni della Commissione sulla ammissione dei candidati vengono comunicate agli stessi nella lettera di convocazione per le prove che dovranno tenersi non prima di trenta giorni dalla comunicazione. La Commissione comunica tempestivamente ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti, la esclusione dall'esame di abilitazione e i motivi della non ammissione.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte non sono ammessi soggetti estranei alle operazioni d'esame. È consentita solamente la presenza di personale incaricato dall'Ufficio del Turismo per l'espletamento delle attività materiali di supporto al lavoro del Segretario e della Commissione, previa richiesta in tal senso della Commissione medesima.
3. I candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Dell'esito delle prove viene data comunicazione scritta ai candidati.
5. Al termine della sessione di esame la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dell'esito della prova di ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è esposto presso la sede ove si svolgono i colloqui e, comunque, presso l'Ufficio del Turismo, per almeno 15 giorni dalla data della sua redazione.
6. In qualsiasi momento della procedura abilitativa la verifica della mancanza del possesso dei titoli autocertificati nella domanda costituisce motivo di nullità delle prove d'esame espletate, dell'abilitazione conseguita, di cancellazione dell'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo.

Art. 9
(Il Segretario)

1. Il Segretario della Commissione Esaminatrice viene nominato dal Presidente e può essere scelto tra i funzionari dell'Ufficio del Turismo. Svolge funzioni ausiliarie alla Commissione assistendola nei suoi lavori, redige il processo verbale delle operazioni di esame, assicura il raccordo fra le attività della Commissione e l'Ufficio del Turismo, tiene i contatti con i candidati per il disbrigo delle questioni materiali propedeutiche agli esami o successive ad essi.
2. Il Segretario cura l'identificazione personale dei candidati ammessi a sostenere le prove attraverso il controllo dei documenti.

Art. 10
(Rilascio dell'attestato di abilitazione)

1. Al candidato che ha superato positivamente le prove d'esame viene rilasciato l'attestato di abilitazione professionale che dà diritto all'iscrizione all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo per la professione turistica per la quale è stato abilitato. L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta dell'operatore turistico presentata all'Ufficio del Turismo a norma dell'articolo 2.
2. Nell'espletamento della loro attività professionale, le guide turistiche possono accedere gratuitamente in tutti i musei, le gallerie e i monumenti dello Stato di San Marino.

Art. 11
(Tesserino di riconoscimento)

1. L'Ufficio del Turismo procede all'iscrizione nell'Albo Professionale degli Operatori turistici che hanno conseguito l'abilitazione, previo versamento della tassa di iscrizione annuale il cui importo è determinato dal Congresso di Stato su proposta del Dirigente dell'Ufficio del Turismo. Per il rinnovo, la tassa dovrà essere versata entro il 30 giugno di ogni anno all'Ufficio del Turismo. All'atto della richiesta di iscrizione, l'Operatore turistico deve sottoscrivere formale impegno di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di professione turistica e le norme deontologiche della professione di cui all'articolo 15.
2. Dopo aver proceduto all'iscrizione all'Albo, l'Ufficio del Turismo rilascia il tesserino di riconoscimento (badge) sul quale sono riportati i dati anagrafici e la foto dell'Operatore turistico, la tipologia della figura professionale, il numero di iscrizione all'Albo nonché, limitatamente alla professione di guida turistica, le eventuali specializzazioni linguistiche.
3. Il tesserino di riconoscimento (badge) è rinnovato ogni anno entro il 30 giugno a seguito del versamento della tassa di iscrizione annuale.
4. L'Operatore turistico è tenuto a rendere sempre visibile durante l'esercizio dell'attività professionale il tesserino di riconoscimento.

Art. 12
(Tariffe)

1. Le tariffe minime e massime per le prestazioni dei servizi turistici resi dalle figure professionali sono determinate annualmente con delibera del Congresso di Stato, su proposta dell'Ufficio di Stato per il Turismo e vengono adottate entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Le tariffe vengono pubblicate con affissione presso l'Ufficio del Turismo.

Art. 13

(Attività di Guida turistica svolta dai dipendenti dell'Ufficio del Turismo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, i dipendenti dell'Ufficio del Turismo che esercitano la funzione di Guida turistica lo fanno in ragione e nell'ambito del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione e all'atto della cessazione anticipata del rapporto di lavoro hanno titolo per essere iscritti, su domanda, all'Albo degli Operatori Professionali nel Turismo per svolgere professionalmente l'attività. Parimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è riconosciuto il diritto di ottenere su richiesta l'iscrizione all'Albo a coloro che hanno esercitato le funzioni di Guida turistica alle dipendenze dell'Ufficio del Turismo e hanno cessato anticipatamente il rapporto di pubblico impiego in data precedente al presente Regolamento.
2. Nell'esercizio delle superiori attività il personale dipendente è tenuto all'esibizione del tesserino di riconoscimento (badge) rilasciato dall'Ufficio del Turismo.

Art. 14

(Imprese fornitrici di servizi turistici)

1. Fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 19, comma 2, le imprese sammarinesi, anche costituite in forma societaria, che forniscono i servizi turistici di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica, organizzatore congressuale, animatore turistico devono avvalersi di personale anche alle proprie dipendenze, che sia in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'articolo 3.
2. Nell'esercizio delle superiori attività il personale dipendente è tenuto all'esibizione del tesserino di riconoscimento (badge) rilasciato dall'Ufficio del Turismo.

Art. 15

(Deontologia professionale)

1. La guida turistica e le altre professioni turistiche elencate nell'articolo 1 sono responsabili delle proprie prestazioni professionali nei confronti dei loro clienti e sono tenute ad osservare le normative vigenti in Repubblica, le norme del presente Regolamento e le disposizioni del Codice Deontologico delle Professioni Turistiche della Repubblica di San Marino allegato sotto la lettera A al presente Regolamento del quale fa parte integrante.
2. Nello svolgimento dei servizi di accompagnamento a singoli turisti o a gruppi di turisti è fatto assoluto divieto esercitare qualsiasi attività di intermediazione commerciale e sotto qualsiasi forma, volta anche solo ad indirizzare o a condizionare la libera scelta di acquisto delle singole persone o del gruppo di persone accompagnate, al fine di trarne beneficio economico o ricavarne altra utilità personale non dovuta.
3. Il mancato rispetto del Codice Deontologico delle professioni turistiche della Repubblica di San Marino può essere segnalato da chiunque ne ha interesse con reclamo in forma scritta da presentarsi all'Ufficio del Turismo ai sensi dell'articolo 18 o alle Forze di Polizia.

Art. 16

(Attività di vigilanza e sanzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle professioni turistiche sono esercitate dall'Ufficio del Turismo tramite il Corpo di Polizia Civile. La Polizia Civile è tenuta ad intervenire autonomamente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono applicate le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

- a) euro 200,00 per l'esercizio dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica, organizzatore congressuale , animatore turistico svolta senza il possesso della relativa abilitazione professionale. Sono soggette alla sanzione pecuniaria di euro 400,00 le imprese turistiche o le imprese che forniscono servizi turistici che si avvalgono di soggetti non abilitati nelle professioni di cui al presente regolamento;
- b) euro 50,00 per la mancata esibizione del tesserino di riconoscimento;
- c) euro 200,00 per violazione del Codice Deontologico per fattispecie diversa da quella prevista alla lettera d);
- d) euro 500,00 per la violazione del divieto di intermediazione commerciale di cui al comma 2 dell'articolo 13; è altresì soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 200,00 l'esercente l'attività commerciale che si avvale o al quale profitta la vietata attività di intermediazione dell'Operatore turistico.

Art. 17

(Revoca e sospensione dell'abilitazione)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche è sospesa da uno a sei mesi alla terza violazione delle norme deontologiche di cui all'articolo 15.
2. L'abilitazione può essere sospesa da uno a sei mesi anche alla prima violazione del divieto di intermediazione commerciale nel caso di violazione di particolare gravità.
3. L'abilitazione professionale è revocata per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 , lettere b), c) e d) o nel caso in cui l'Operatore turistico sia già incorso per due volte nella sospensione dell'abilitazione.
4. La sospensione e la revoca sono disposte dal Dirigente dell'Ufficio del Turismo sulla base dei verbali delle contravvenzioni elevate dai competenti organi di Polizia, nonché sulla base di reclami e segnalazioni scritte pervenute risultanti avere fondamento.

Art. 18

(Reclami)

1. I reclami inerenti l'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e delle altre professioni turistiche di cui al presente Regolamento devono essere presentati all'Ufficio del Turismo in forma scritta e non anonima o al Corpo della Polizia Civile.
2. Il Direttore dell'Ufficio del Turismo, verificata la pertinenza del reclamo, istruisce la pratica sentendo gli interessati ed avvalendosi se necessario dell'attività di rapporto degli organi di Polizia.

Art.19

(Norme transitorie e finali)

1. Allo scopo di soddisfare tutte le richieste di servizi turistici resi dagli operatori professionali, è possibile fare ricorso limitatamente ai servizi di Guida turistica, a professionisti turistici forensi, purché siano regolarmente riconosciuti ed iscritti ai relativi Albi Professionali dei Paesi di provenienza e purché il servizio riguardi le lingue straniere per le quali non ci siano professionisti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2.
2. Lo svolgimento delle attività di guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale escursionistica, organizzatore congressuale, animatore turistico svolte da personale dipendente delle imprese di cui all'articolo 14 che sia privo dell'abilitazione professionale, è consentito fino al 31 dicembre 2014. Qualora le predette attività sono svolte da personale di cui l'impresa si avvale a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, il termine di utilizzo di personale senza la prescritta abilitazione è fissato al 31 dicembre 2013. In deroga a quanto previsto dal punto a, comma 1 dell'articolo 5, l'ammissione all'esame di abilitazione professionale per accompagnatore

turistico, organizzatore congressuale e animatore turistico è consentita anche a forensi purché già titolari di stabile rapporto di lavoro subordinato con le imprese di cui all'articolo 14 al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. L'offerta al pubblico di servizi di Guida turistica a pagamento da parte dell'Ufficio del Turismo è consentito fino all'espletamento della prima sessione d'esame di abilitazione di cui all'articolo 3. Permane lo svolgimento dell'attività di offerta di servizi di Guida turistica da parte dell'Ufficio del Turismo per il perseguimento di finalità sue proprie.

4. Gli enti, gli uffici pubblici della Repubblica e le Forze di Polizia sono tenuti a dare la massima diffusione delle regole e delle disposizioni introdotte col presente decreto allo scopo di informare il più possibile la cittadinanza e gli operatori turistici stranieri.

5. Le disposizioni del presente Regolamento e dell'allegato Codice Deontologico possono essere integrate o modificate con decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Antonella Mularoni - Denis Amici

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

ALLEGATO A

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI NEL TURISMO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. L'Operatore Professionale nel Turismo è responsabile della propria opera nei confronti del cliente. Assume incarichi che sia obiettivamente in grado di svolgere con cura e specifica competenza, opera nel rispetto delle idee e delle credenze dei propri clienti; si comporta lealmente con i colleghi.
2. L'Operatore Professionale nel Turismo non svolge prestazioni professionali in condizioni di manifesta e conclamata incompatibilità, in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza l'autorizzazione delle competenti autorità; non si sottomette a richieste del cliente che siano volte a contravvenire leggi, norme e regolamenti vigenti o siano in palese contrasto con la funzione pubblicistica della professione, o che comportino offesa al prestigio del professionista o della categoria.
3. L'Operatore Professionale nel Turismo è riconoscibile grazie ad un tesserino di riconoscimento (badge) che porta ben visibile sul petto. Sul tesserino sono riportati i dati, una foto e le specializzazioni linguistiche.
4. L'Operatore Professionale nel Turismo definisce esplicitamente e in precedenza, con il cliente, nel rispetto delle norme vigenti, i contenuti della propria prestazione professionale e svolge quest'ultima in conformità agli impegni assunti.
5. L'Operatore Professionale nel Turismo si impegna a comportarsi in maniera corretta con i commercianti e gli esercenti del Centro Storico evitando azioni lesive della dignità e della professionalità di questo o quello operatore commerciale tese d'altra parte a favorirne altri; deve in modo particolare non porre in atto qualsiasi attività di intermediazione commerciale al fine di trarne beneficio economico o ricavarne altra utilità personale non dovuta.
6. L'Operatore Professionale nel Turismo si impegna a comportarsi in maniera corretta con i turisti e gli escursionisti, evitando azioni lesive della loro libertà in fatto di acquisti presso questo o quello operatore commerciale.
7. L'Operatore Professionale nel Turismo può farsi sostituire, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, da altro professionista abilitato, previa comunicazione al cliente.
8. L'Operatore Professionale nel Turismo evita ogni forma di concorrenza sleale nei riguardi dei colleghi e non formula nei loro confronti critiche denigratorie o che non siano improntate alla più rigorosa correttezza, nella forma e nella sostanza, in merito a comportamenti professionali.
9. L'Operatore Professionale nel Turismo è compensato per le prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe e, nel rispetto della concorrenza leale, non concede sconti sui minimi tariffari di legge, con l'eccezione dei servizi di guida turistica svolti dall'Ufficio di Stato per il perseguimento di finalità sue proprie.
10. Quando l'Operatore Professionale nel Turismo esplica la propria attività tramite l'ausilio di un interprete è tenuto non solo alla costante presenza accanto all'interprete, ma ha altresì il diritto-dovere di fornire all'interprete tutte le spiegazioni attinenti all'espletamento del suo compito professionale.
11. Non è consentito l'uso del megafono.